

# INCENTIVI FISCALI E CREDITO D'IMPOSTA IN MEDIAZIONE

Di seguito si riporta un breve riepilogo degli incentivi fiscali relativi a esenzioni da imposte e crediti di imposta previsti dalla Riforma Cartabia per chi utilizza le procedure di mediazione.

## ESENZIONE DA IMPOSTA

- Esenzione da imposta di registro fino a € 100.000,00

Beneficio previsto direttamente all'art. 17 comma 2 D. Lgs. 28/2010 novellato.

È la più rilevante novità della Riforma Cartabia: l'accordo di mediazione è esente dal pagamento dell'imposta di registro fino al valore di 100.000 euro, (precedentemente il limite era fino a 50.000,00).

Tale esenzione si applica a tutti i tipi di procedure di mediazione, quindi a quelle obbligatorie, a quelle delegate, a quelle volontarie e a quelle contrattuali.

La norma è entrata in vigore a gennaio 2023, pertanto ne beneficiano gli accordi conclusi con decorrenza 1 gennaio u.s.

Frequentemente negli accordi di mediazione conclusi con atti di trasferimento immobiliare (ad es. divisioni, successioni ereditarie, cessione della quota della casa familiare tra ex coniugi) accade spesso che l'esenzione da tale imposta comporti un notevole risparmio di spesa sulle valutazioni strategiche svolte per la scelta a favore della mediazione.

- Esenzione da spese, imposta di bollo e tasse

Secondo beneficio previsto direttamente all'art. 17 comma 1 D. Lgs. 28/2010 e rimasto invariato con la Riforma: *“Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”*.

L'esenzione si applica per tutti i documenti formati nel procedimento e a tutti i tipi di procedura di mediazione.

## CREDITI DI IMPOSTA

- Crediti di imposta per la parte:

Incentivo fiscale previsto all'art. 20 D. Lgs. 28/2010.

La parte (persona fisica o impresa) ha diritto a vedersi riconosciuto un credito di imposta in caso svolga la procedura di mediazione nelle seguenti misure:

- Fino a € 600,00 sull'indennità pagata all'Organismo in caso di accordo conciliativo (ridotto a 300,00 se la procedura si conclude con un mancato accordo).

Tale credito si riconosce a tutti i tipi di procedure di mediazione, quindi sia a quelle obbligatorie, che alle delegate, che alle volontarie.

- Fino a € 600,00 sul compenso versato al proprio legale in caso di accordo (ridotto a € 300,00 se la procedura si conclude con un mancato accordo), nei limiti previsti dai parametri professionali.

Tale credito si riconosce alle procedure di mediazione obbligatorie e alle delegate.

- Fino a € 518,00 sul contributo unificato corrisposto per il giudizio che venga estinto a seguito della conclusione di un accordo in mediazione demandata, pari all'importo versato e fino ad un massimo di 518,00 euro.

Tale credito si applica alla mediazione delegata.

Il credito d'imposta è utilizzabile anche qualora si svolgano nell'arco di un anno più procedure, cumulandosi, ma fino ad un importo massimo annuale di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche.

Per potersi vedere riconosciuto il credito fiscale, la parte deve presentare una domanda che deve contenere una serie di presupposti che vanno autocertificati, tra i quali: il numero d'ordine dell'OdM, la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo con il numero del procedimento e la data dell'accordo, la dichiarazione di valore, l'indicazione della materia ai fini statistici.

La domanda va presentata tramite la piattaforma digitale ministeriale per la gestione delle richieste di riconoscimento di crediti di imposta, va usato l'applicativo 'Istanza credito di imposta' all'interno del Portale ministeriale

online, cui si accede mediante identificativo SPID, CIEID almeno di livello due e CNS: <https://lsg.giustizia.it/>

La richiesta va presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione, con indicazione della PEC in cui ricevere le comunicazioni.

Se sono due o più di due le richieste di riconoscimento di crediti di imposta, va presentata un'unica istanza annuale cumulativa.

Effettuate le verifiche sull'istanza, il Ministero riconosce l'importo spettante ed entro il 30 aprile dell'anno in cui è presentata la domanda comunica al richiedente l'importo del credito di imposta spettantegli.

Il credito è utilizzabile in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, con modello F24, presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. I crediti non danno luogo a rimborso.

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto, la disciplina fiscale di cui sopra si applica alle domande di attribuzione di crediti di imposta presentate in data successiva alla sua entrata in vigore (cioè il 22.8.2023).